

Via Castelbelvedere, 3
80016 Marano di Napoli

C.M: NAIC8GH00T- C.F.

95215870635

naic8gh00t@pec.istruzione.it

t

naic8gh00t@istruzione.it

<http://>

www.icsanrocco.edu.it

081/5761932 - 0815764137

IC. SAN ROCCO
MARANO DI NAPOLI

ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN ROCCO-MARANO DI NAPOLI
Prot. 0006370 del 30/09/2022
VII (Uscita)

Al personale scolastico

Agli alunni

Alle famiglie

OGGETTO: Disposizioni sull'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili.

Visto il D. lgs 297 del 1994;

Visto lo Statuto delle studentesse e dello studente del 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs n. 165 del 2001;

Viste le "Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari" del Ministero del 15/03/2007;

Viste le Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" trasmesse con nota Miur 22.11.2012, prot. n. 3214;

Vista l'e-policy dell'istituto elaborate nell'ambito del programma ministeriale "Generazioni connesse";

Visto il GDPR – Regolamento UE 2016/679;

Coerentemente con il decalogo che il Miur ha pubblicato in data 19 gennaio 2018 sull'utilizzo dei cellulari e dei dispositivi mobili in classe, questa istituzione scolastica promuove :

-l'uso della tecnologia integrata alla didattica per migliorare l'apprendimento;

- la transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d'iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti;

-l'educazione alla cittadinanza digitale e l'uso competente e responsabile dei dispositivi personali (BYOD), essendo essi il "mezzo" e non "il fine" dell'apprendimento;

Considerato che l'uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti per realizzare le attività curriculari nei modi e nei tempi esplicitati nella programmazione didattico- educativa;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

PER GLI ALUNNI

che resti vietato come stabilito dalla Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007, l'uso personale di ogni tipo di dispositivo in classe, durante le lezioni, se non condiviso con i docenti e a fini didattici.

Si precisa che la scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare, in nessun modo.

Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all'interno delle aule, e della scuola che ritraggono compagni, personale docente e non docente e di diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram e altro), nonché di pubblicazioni sui social network di materiale non autorizzato. Detto divieto trova fondamento nelle Leggi dello Stato e di fonte europea che tutelano la privacy (D.Lgs 196/2003 come innovato dal GDPR- Regolamento UE 2016/679), i diritti, l'immagine e il buon nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola.

Diffondere fotografie o riprese con i telefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e viene considerata come violazione della privacy e, quindi, perseguibile per legge.

Si richiama l'attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto. Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità, la consapevolezza delle proprie azioni.

PER IL PERSONALE

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì, che il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività di insegnamento e lavorativa opera anche nei confronti del personale docente (C.M. n.362 del 25/08/98), e non docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello esemplare da parte degli adulti.

Il divieto all'uso della telefonia mobile e di altri dispositivi elettronici, non per motivi didattici, si estende anche al fine di pubblicazioni di immagini sui social network trova la propria compiutezza nell'art. 3 comma 3 del DPR 16 aprile 2016 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del DL 30 marzo 2001, n. 165". Esso infatti dispone che "il dipendente (.....) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione". Qualora dovessero rilevarsi infrazioni tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d'ufficio a norma dell'art. 16 del predetto Codice di Comportamento, la Dirigenza non esiterà ad interpretare le azioni disciplinari del caso.

Fanno eccezione i casi di oggettiva urgenza.

Per quanto riguarda le **chat spontanee tra alunni**: l'Istituzione scolastica non risponde in alcun modo dei contenuti, delle relazioni, delle comunicazioni, delle idee e delle parole usate in esse, poiché le chat non sono autorizzate dalla scuola e sono estranee al suo possibile controllo.

Chat di classe tra alunni/genitori e docenti e/o personale scolastico: si sconsiglia l'utilizzo in quanto si tratta di una situazione che i docenti e/o il personale scolastico devono usare con estrema cautela e solo essendosi assicurati che la funzione della chat sia assolutamente chiara agli interlocutori. Il ruolo del docente e/o del personale scolastico deve essere preservato nella sua autorevolezza, ponendo grande attenzione a non sconfinare in commenti non consoni. È inoltre importante ricordare che in nessun modo la chat può sostituire una comunicazione ufficiale.

Tanto per i dovuti adempimenti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Sorvillo Rosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993